

Convenzione n. 14 concernente l'applicazione del riposo settimanale negli stabilimenti industriali

Adottata a Ginevra il 17 novembre 1921¹

Approvata dall'Assemblea federale il 21 dicembre 1934²

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 16 gennaio 1935

Entrata in vigore per la Svizzera il 16 gennaio 1935

Emendata dalle Convenzioni n. 80³ e n. 116⁴

(Stato 10 aprile 2018)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e riunitavisi il 25 ottobre 1921, nella sua terza sessione;

dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative al riposo settimanale nell'industria, questione compresa nel settimo punto dell'ordine del giorno della sessione, e

dopo aver deciso che queste proposte saranno redatte sotto forma di Convenzione internazionale,

adotta la Convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sul riposo settimanale (industria), 1921, da sottoporsi alla ratificazione dei membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro⁵:

Art. 1

1. Per l'applicazione della presente Convenzione, saranno considerati come «stabilimenti industriali»:

- a) le miniere, le cave e le industrie estrattive di ogni genere;

RU 51 30 e CS 14 3; FF 1934 III 841 ediz. ted. e 1934 III 885 ediz. franc.

¹ La Conv. è stata adottata nella terza sessione della Conferenza internazionale del Lavoro e firmata dal Presidente e dal Segretario generale di questa sessione. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conv. solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 9).

In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e all'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, sono divenute necessarie alcune modificazioni alla presente Conv. allo scopo di garantire le funzioni di cancelleria affidate in precedenza al Segretario generale della Società delle Nazioni. Nel presente testo si è tenuto conto di queste modificazioni introdotte dalla Conv. 9 ott. 1946 (RS 0.822.719.0).

² RU 51 30

³ RS 0.822.719.0

⁴ RS 0.822.721.6 Art. I

⁵ RS 0.820.1

- b) le industrie nelle quali dei prodotti vengono manifatturati, modificati, puliti, riparati, decorati, finiti, approntati per la vendita; o nelle quali le materie sono trasformate; comprese la costruzione delle navi, le industrie di demolizione del materiale, nonché la produzione, la trasformazione e la trasmissione della forza motrice in generale e dell'elettricità;
- c) la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la trasformazione o la demolizione di fabbricati di ogni genere, ferrovie, tramvie, porti, bacini, argini, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fognature collettrici e cloache ordinarie, pozzi, impianti telefonici o telegrafici, impianti elettrici, officine del gas, forniture d'acqua o altri lavori di costruzione, nonché i lavori di preparazione e di fondazione per i lavori enumerati sopra;
- d) il trasporto di persone o merci sulle strade carrozzabili, per ferrovia o navigazione, compresa la conservazione delle merci nei bacini, sugli scali, sulle calate e nei depositi, eccezion fatta per il trasporto a mano.

2. L'enumerazione precedente è fatta con la riserva delle eccezioni speciali d'ordine nazionale previste nella Convenzione di Washington, intesa a limitare ad otto ore il giorno ed a quarantott'ore la settimana la durata del lavoro negli stabilimenti industriali⁶, e nella misura in cui queste eccezioni sono applicabili alla presente Convenzione.

3. A compimento dell'enumerazione di cui sopra, ciascun membro potrà, ove sia necessario, determinare la linea di separazione tra l'industria da una parte, e il commercio e l'agricoltura dall'altra.

Art. 2

1. Tutto il personale occupato in uno stabilimento industriale qualsiasi, pubblico o privato, o nelle sue dipendenze, dovrà, salve le eccezioni previste negli articoli seguenti, godere, nel corso di ogni periodo di sette giorni, di un riposo di almeno ventiquattr'ore consecutive.

2. Questo riposo sarà accordato, per quanto possibile, simultaneamente a tutto il personale di ogni stabilimento.

3. Esso coinciderà, per quanto possibile, con i giorni consacrati dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione.

Art. 3

Ciascun membro potrà eccettuare dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 2 le persone occupate negli stabilimenti industriali in cui sono impiegati soltanto i membri d'una stessa famiglia.

⁶ La Svizzera non ha ratificato queste Conv.

Art. 4

1. Ciascun membro può consentire eccezioni totali o parziali (comprese le sospensioni e le riduzioni del riposo) alle disposizioni dell'art. 2, tenendo conto specialmente di tutte le considerazioni economiche e umanitarie convenienti e dopo aver consultato le associazioni padronali ed operaie qualificate, là dove esistono.
2. Questa consultazione non sarà necessaria per le eccezioni che fossero già state accordate con l'applicazione della legislazione in vigore.

Art. 5

Ciascun membro dovrà, per quanto possibile, stabilire disposizioni che prevedano dei periodi del riposo per compensare le sospensioni o riduzioni accordate in virtù dell'art. 4, salvo i casi in cui gli accordi o gli usi locali abbiano già previsto siffatti riposi.

Art. 6

1. Ciascun membro allestirà un elenco delle eccezioni accordate conformemente agli art. 3 e 4 della presente Convenzione e la parteciperà all'Ufficio internazionale del Lavoro. Ciascun membro comunicherà poi, ogni due anni, tutte le modificazioni che avrà portato a questo elenco.
2. L'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà un rapporto in materia alla conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 7

Allo scopo di facilitare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, è fatto obbligo ad ogni padrone, direttore o gerente:

- a) nel caso in cui il riposo settimanale sia dato collettivamente al complesso del personale, di far conoscere i giorni e le ore di riposo collettivo, per mezzo di affissi collocati in modo ben visibile nello stabilimento, o in qualsivoglia altro luogo adatto o in qualsiasi altra maniera approvata dal Governo;
- b) quando il riposo non è dato collettivamente al complesso del personale, di far conoscere, per mezzo d'un registro allestito nel modo approvato dalla legislazione del paese o da un regolamento dell'autorità competente, gli operai e impiegati soggetti a un particolare regime di riposo e d'indicare questo regime.

Art. 8

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 9

1. La presente Convenzione entrerà in vigore non appena la ratificazioni di due membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.

2. Essa non vincolerà se non i membri la cui ratificazione sia stata registrata all'Ufficio internazionale del Lavoro.

3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all'Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 10

Non appena le ratificazioni di due membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro siano state registrate all'Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro pure la registrazione delle ratificazioni che gli saranno comunicate più tardi da tutti gli altri membri dell'Organizzazione.

Art. 11

Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al più tardi il 1° gennaio 1924 e a prendere i provvedimenti che saranno necessari per dare efficacia a queste disposizioni.

Art. 12

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarla nelle sue colonie e nei suoi possedimenti e protettorati, conformemente alle disposizioni dell'art. 35 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 13

Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può disdirla, allo spirare d'un periodo di dieci anni dalla data in cui sarà stata messa primamente in vigore, con un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia non avrà effetto se non un anno dopo che sia stata registrata all'Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 14⁷

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all'ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 15

I testi francesi e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.

(Seguono le firme)

⁷ Nuovo testo giusto l'art. 1 della Conv. N. 116 del 26 giu. 1961, approvato dall'Ass. fed. il 2 ott. 1962 (RS 0.822.721.6).

Campo d'applicazione il 10 aprile 2018⁸

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	12 giugno	1939	12 giugno	1939
Algeria	19 ottobre	1962 S	19 ottobre	1962
Angola	4 giugno	1976 S	4 giugno	1976
Antigua e Barbuda	2 febbraio	1983 S	2 febbraio	1983
Arabia Saudita	15 giugno	1978	15 giugno	1978
Argentina	26 maggio	1936	26 maggio	1936
Armenia	27 gennaio	2006	27 gennaio	2006
Azerbaijan	19 maggio	1992 S	19 maggio	1992
Bahama	25 maggio	1976 S	25 maggio	1976
Bahrein	11 giugno	1981	11 giugno	1981
Bangladesh	22 giugno	1972 S	22 giugno	1972
Belgio	19 luglio	1926	19 luglio	1926
Belize	22 giugno	1999	22 giugno	2000
Benin	12 dicembre	1960 S	12 dicembre	1960
Bielorussia	26 febbraio	1968	26 febbraio	1968
Bolivia	19 luglio	1954	19 luglio	1954
Bosnia ed Erzegovina	2 giugno	1993 S	2 giugno	1993
Botswana	3 febbraio	1988	3 febbraio	1988
Brasile	25 aprile	1957	25 aprile	1957
Bulgaria	6 marzo	1925	6 marzo	1925
Burkina Faso	21 novembre	1960 S	21 novembre	1960
Burundi	11 marzo	1963 S	11 marzo	1963
Camerun	7 giugno	1960 S	7 giugno	1960
Canada	21 marzo	1935	21 marzo	1935
Ceca, Repubblica	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Centrafricana, Repubblica	27 ottobre	1960 S	27 ottobre	1960
Ciad	10 novembre	1960 S	10 novembre	1960
Cile	15 settembre	1925	15 settembre	1925
Cina	17 maggio	1934	17 maggio	1934
Hong Kong* ^a	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao ^{b c}	20 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Colombia	20 giugno	1933	20 giugno	1933
Comore	23 ottobre	1978 S	23 ottobre	1978
Congo (Brazzaville)	10 novembre	1960 S	10 novembre	1960
Congo (Kinshasa)	20 settembre	1960 S	20 settembre	1960
Cook, Isole	12 giugno	2015	12 giugno	2016
Costa d'Avorio	21 novembre	1960 S	21 novembre	1960
Costa Rica	25 settembre	1984	25 settembre	1984

⁸ RU 1973 1638, 1975 2576, 1982 307, 1984 280, 1985 286, 1986 1186, 1989 1261, 2005 1739, 2010 3259 e 2018 1357.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Croazia	8 ottobre	1991 S	8 ottobre	1991
Cuba	20 luglio	1953	20 luglio	1953
Danimarca	30 agosto	1935	30 agosto	1935
Faerøer, Isole	30 agosto	1935	30 agosto	1935
Groenlandia	31 maggio	1954	31 maggio	1954
Dominica	28 febbraio	1983 S	28 febbraio	1983
Egitto	10 maggio	1960	10 maggio	1960
Estonia	29 novembre	1923	29 novembre	1923
Etiopia	28 gennaio	1991	28 gennaio	1991
Finlandia	19 giugno	1923	19 giugno	1923
Francia	3 settembre	1926	3 settembre	1926
Guadalupa	14 febbraio	1947	14 febbraio	1947
Guayana francese	14 febbraio	1947	14 febbraio	1947
Martinica	14 febbraio	1947	14 febbraio	1947
Nuova Caledonia	19 marzo	1954	19 marzo	1954
Polinesia francese	19 marzo	1954	19 marzo	1954
Riunione	14 febbraio	1947	14 febbraio	1947
St. Pierre e Miquelon	19 marzo	1954	19 marzo	1954
Gabon	14 ottobre	1960 S	14 ottobre	1960
Ghana	19 giugno	1973	19 giugno	1973
Gibuti	3 agosto	1978 S	3 agosto	1978
Grecia	11 maggio	1929	11 maggio	1929
Grenada	9 luglio	1979 S	9 luglio	1979
Guatemala	14 giugno	1988	14 giugno	1988
Guinea	21 gennaio	1959 S	21 gennaio	1959
Guinea Equatoriale	12 giugno	1985	12 giugno	1985
Guinea-Bissau	21 febbraio	1977 S	21 febbraio	1977
Haiti	25 maggio	1952	25 maggio	1952
Honduras	17 novembre	1964	17 novembre	1964
India	11 maggio	1923	19 giugno	1923
Iran	10 giugno	1972	10 giugno	1972
Iraq	12 maggio	1960	12 maggio	1960
Irlanda	22 luglio	1930	22 luglio	1930
Israele	26 giugno	1951	26 giugno	1951
Italia	8 settembre	1924	8 settembre	1924
Kenya	13 gennaio	1964 S	13 gennaio	1964
Kirghizistan	31 marzo	1992 S	31 marzo	1992
Lesotho	31 ottobre	1966 S	31 ottobre	1966
Lettonia	9 settembre	1924	9 settembre	1924
Libano	26 luglio	1962	26 luglio	1962
Libia	27 maggio	1971	27 maggio	1971
Lituania	19 giugno	1931	19 giugno	1931
Lussemburgo	16 aprile	1928	16 aprile	1928
Macedonia	17 novembre	1991 S	17 novembre	1991

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Madagascar	1° novembre	1960 S	1° novembre	1960
Malaysia				
Sarawak	3 marzo	1964 S	3 marzo	1964
Mali	22 settembre	1960 S	22 settembre	1960
Malta	9 giugno	1988	9 giugno	1988
Marocco	20 settembre	1956	20 settembre	1956
Mauritania	20 giugno	1961 S	20 giugno	1961
Maurizio	2 dicembre	1969	2 dicembre	1969
Messico	7 gennaio	1938	7 gennaio	1938
Montenegro	3 giugno	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	6 giugno	1977	6 giugno	1977
Myanmar	18 maggio	1948 S	18 maggio	1948
Nepal	10 dicembre	1986	10 dicembre	1986
Nicaragua	12 aprile	1934	12 aprile	1934
Niger	27 febbraio	1961 S	27 febbraio	1961
Norvegia	7 luglio	1937	7 luglio	1937
Nuova Zelanda	29 marzo	1938	29 marzo	1938
Niue	4 dicembre	1946	4 dicembre	1946
Paesi Bassi	14 luglio	1965	14 luglio	1965
Aruba ^a	14 luglio	1965	14 luglio	1965
Curaçao ^a	14 luglio	1965	14 luglio	1965
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba) ^a	14 luglio	1965	14 luglio	1965
Sint Maarten ^a	14 luglio	1965	14 luglio	1965
Pakistan	31 ottobre	1947 S	31 ottobre	1947
Paraguay	21 marzo	1966	21 marzo	1966
Perù	8 novembre	1945	8 novembre	1945
Polonia	21 giugno	1924	21 giugno	1924
Portogallo*	3 luglio	1928	3 luglio	1928
Regno Unito				
Anguilla	27 marzo	1950	15 giugno	1974
Falkland, Isole	27 marzo	1950	15 giugno	1974
Montserrat	27 marzo	1950	15 giugno	1974
Saint-Kitts e Nevis	27 marzo	1950	15 giugno	1974
San Vincenzo	27 marzo	1950	15 giugno	1974
Sant'Elena	27 marzo	1950	15 giugno	1974
Vergini Britanniche, Isole	27 marzo	1950	15 giugno	1974
Romania	18 agosto	1923	18 agosto	1923
Ruanda	18 settembre	1962 S	18 settembre	1962
Russia	22 settembre	1967	22 settembre	1967
Saint Lucia	14 maggio	1980 S	14 maggio	1980
Salomone, Isole	6 agosto	1985 S	6 agosto	1985
Senegal	4 novembre	1960 S	4 novembre	1960
Serbia	24 novembre	2000 S	1° aprile	1927

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Siria	30 ottobre	1961 S	30 ottobre	1961
Slovacchia	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	29 maggio	1992 S	29 maggio	1992
Spagna	20 giugno	1924	20 giugno	1924
Suriname	15 giugno	1976 S	15 giugno	1976
Svezia	22 dicembre	1931	22 dicembre	1931
Svizzera	16 gennaio	1935	16 gennaio	1935
Swaziland	26 aprile	1978 S	26 aprile	1978
Tagikistan	26 novembre	1993 S	26 novembre	1993
Thailandia	5 aprile	1968	5 aprile	1968
Togo	7 giugno	1960 S	7 giugno	1960
Tunisia	15 maggio	1957	15 maggio	1957
Turchia	27 dicembre	1946	27 dicembre	1946
Ucraina	19 giugno	1968	19 giugno	1968
Ungheria	8 giugno	1956	8 giugno	1956
Uruguay	6 giugno	1933	6 giugno	1933
Venezuela	20 novembre	1944	20 novembre	1944
Vietnam	3 ottobre	1994	3 ottobre	1994
Yemen ^d	29 luglio	1976	29 luglio	1976
Zimbabwe	6 giugno	1980 S	6 giugno	1980

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito internet dell'Organizzazione internazionale del lavoro: www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

a Dal 23 gen. 1976 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

b S'applica senza modifica.

c Dal 18 nov. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

d 22.05.1990: Unificazione della Repubblica araba dello Yemen e della Repubblica democratica popolare dello Yemen che diventano la Repubblica dello Yemen.

